

STATUTO

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata

ART. 1— DENOMINAZIONE

E' costituita la "SOCIETÀ REGIONALE DELLA LIGURIA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE Liguria International Soc. Cons. p. A." per favorire e sostenere il processo di internazionalizzazione del sistema produttivo ligure.

ART. 2 – SEDE

La Società ha sede legale in Genova, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle Disp. Att. del Codice Civile.

Il domicilio dei Soci, per i loro rapporti con la Società, si intende stabilito presso la sede sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2365 del Codice Civile, in Italia e/o all'estero, altre sedi secondarie, amministrative, filiali, agenzie, uffici e rappresentanze, ogniqualvolta siano utili al conseguimento dell'oggetto sociale.

ART. 3— DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2052 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Titolo II

Oggetto

ART. 4 – OGGETTO SOCIALE

La Società, in coerenza con gli indirizzi regionali di valorizzazione del territorio e di sostegno allo sviluppo economico, ha la finalità di promuovere e sostenere il processo di internazionalizzazione del sistema produttivo ligure, rivolgendo specifica attenzione ai sistemi produttivi locali ed ai distretti, promuovendo e realizzando un sistema integrato di servizi alle imprese diretto a favorire l'internazionalizzazione delle attività e dei prodotti e la cooperazione internazionale, rispondendo alle esigenze del territorio.

La Società, quale strumento di intervento della Regione Liguria potrà essere indicata quale soggetto attuatore di iniziative e programmi comunitari, nazionali e regionali finalizzati all'attrazione di investimenti nazionali ed esteri, nonché alla cooperazione internazionale.

La Società allorquando opera quale strumento di intervento della Regione Liguria è tenuta all'osservanza del Piano strategico triennale per l'internazionalizzazione adottato dalla Regione stessa.

La Società agirà per il perseguimento del proprio oggetto sociale senza finalità lucrative.

La Società opererà, in una logica di collaborazione con le Camere di Commercio Liguri e le Associazioni di Categoria ed in coerenza con il principio della sussidiarietà, per la promozione del sistema Liguria in tutti i suoi aspetti economico-produttivi attraverso:

- l'assistenza alle iniziative promosse dai Soci per l'internazionalizzazione del sistema d'impresa, mettendo a disposizione proprie competenze e risorse, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di sinergie, di economie di scala e di rete;
- l'ideazione e la realizzazione di progetti e programmi finalizzati a promuovere all'estero le attività delle imprese liguri, in particolare operanti all'interno dei sistemi produttivi locali e dei distretti, attraverso specifici pacchetti di servizi informativi e attività di consulenza ed assistenza, di promozione e informazione relative alle politiche commerciali, produttive, finanziarie di origine nazionale, internazionale e comunitaria;
- la promozione e l'attivazione di sportelli telematici, banche dati, repertori e osservatori sull'internazionalizzazione delle imprese e dell'economia regionale contribuendo, anche in collaborazione con altri organismi, alla diffusione di dati, notizie ed informazioni sui mercati esteri, gare ed appalti internazionali, mostre e fiere nazionali ed estere a cui saranno invitate a partecipare le imprese liguri;
- la promozione e l'assistenza nella costituzione di organismi associativi fra le imprese, anche di natura temporanea, finalizzati ai rapporti internazionali;
- la promozione di servizi specialistici ed innovativi in materia contrattualistica, joint-venture, ricerca partner, utilizzando tutte le competenze presenti sul territorio;
- la realizzazione di iniziative di formazione manageriale e tecnico-professionale, di aggiornamento e specializzazione su tematiche pertinenti alla competitività internazionale dell'impresa;
- la collaborazione con gli uffici della UE e con strutture specializzate dei sistemi camerali italiani ed esteri per partecipare all'elaborazione e all'attuazione di iniziative di interesse comunitario di particolare rilevanza per l'internazionalizzazione dell'impresa;
- la promozione di iniziative volte a realizzare forme di cooperazione internazionale tra imprese liguri e soggetti esteri;
- la collaborazione con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura liguri assunte quali punti di riferimento sul territorio ed alle quali potrà essere affidata la realizzazione di specifiche iniziative;
- la promozione e valorizzazione in Italia e all'estero dei prodotti agroalimentari ed artigianali regionali attraverso:
 1. il supporto alla commercializzazione e vendita diretta dei prodotti tipici regionali;
 2. l'offerta di spazi espositivi per attività di promozione della gastronomia regionale;
 3. l'organizzazione di manifestazioni ed incontri allo scopo di favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese operanti nei settori agroalimentari, artigianali e nel turismo.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società, in particolare, potrà:

- sottoscrivere accordi a livello comunitario, nazionale, regionale e locale per l'attuazione di iniziative e programmi;
- attivare specifiche convenzioni con la Regione Liguria, i Soci e gli altri soggetti pubblici e privati interessati al perseguimento delle finalità societarie;

- sottoscrivere specifici accordi di collaborazione con la FI.L.S.E. S.p.A. - ed il sistema di partecipate da essa coordinato - che partecipa alla Società in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 312 del 27 marzo 2002, costituendo detta partecipazione la maggioranza pubblica del capitale della Società ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e) delle Legge Regionale 28 dicembre 1973, n. 48, così come modificato dall'art. 4 della Legge Regionale 21 gennaio 1998, n. 3 e dall'art. 1 della Legge Regionale 22 marzo 2000, n. 20.

Nel caso di attività svolte su incarico della Regione o di altri Enti pubblici ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e) della Legge Regionale 28 dicembre 1973 n. 48, così come modificato dall'articolo 4 della Legge Regionale 21 gennaio 1998 n. 3 e dall'articolo 1 della Legge Regionale 22 marzo 2000 n. 20, la Società sarà tenuta ad osservare le disposizioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici, di servizi e di opere.

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. La Società potrà anche assumere partecipazioni in altre Società (tenuto conto della Legge 197/1991) purché aventi scopi affini e connessi al proprio.

ART. 5 – SOCI

Oltre alla FI.L.S.E. S.p.A., che ha promosso la costituzione della Società ai sensi dell'art. 1 della Legge della Regione Liguria 21 gennaio 1998, n. 3, sono Soci fondatori le Camere di Commercio Liguri.

Possono aderire alla Società altre Pubbliche Amministrazioni ed Enti Pubblici.

In ogni caso la partecipazione della FI.L.S.E. S.p.A. non dovrà essere inferiore al 51 per cento del capitale sociale, che dovrà essere interamente pubblico.

Titolo III

Capitale - Azioni - Obbligazioni

ART. 6 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è stabilito in Euro centoventimila (Euro 120.000,00) ed è rappresentato da numero milleduecento (n. 1.200) azioni del valore nominale di Euro cento (100,00) cadauna.

In caso di aumento del capitale è riservato il diritto di opzione ai Soci, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile.

Il capitale sociale può essere aumentato con conferimenti in denaro, in natura e/o crediti a norma degli artt. 2438, 2439 e 2440 del Codice Civile.

Per il fabbisogno finanziario della Società, i Soci potranno effettuare versamenti in conto capitale, nonché finanziamenti ad altro titolo, fruttiferi e non, anche non proporzionali alle rispettive quote di partecipazione, sotto l'osservanza della vigente normativa in materia.

Per la realizzazione della propria attività la Società potrà, inoltre, ricevere contributi da Soci o terzi.

ART. 7- PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Il Consiglio di Amministrazione può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447 bis del Codice Civile.

La relativa delibera è adottata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 8 - AZIONI

Le azioni sono ordinarie, nominative ed indivisibili, e vengono emesse al loro valore nominale. Il valore nominale corrisponde ad una frazione del capitale sociale: ogni azione attribuisce un solo diritto di voto.

Il possesso delle azioni costituisce, per sé solo, adesione all'atto costitutivo ed allo Statuto della Società e comporta elezione di domicilio presso la sede sociale agli effetti del contratto sociale.

I versamenti sulle azioni sottoscritte saranno effettuati a norma di Legge dai Soci, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

A carico del Socio che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo, nella ragione dell'interesse legale, fermo comunque il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

ART. 9 - CLAUSOLA DI PRELAZIONE

Qualora un Socio intenda trasferire per atto tra vivi in tutto o in parte le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle nuove azioni in caso di aumento del capitale, dovrà previamente con lettera raccomandata A.R. offrirli in vendita agli altri Soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, o del mandante nel caso il terzo sia una società fiduciaria o un mandatario, e le condizioni di vendita.

I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma, darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri Soci, nella quale dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.

Nel caso che l'offerta venga accettata da più Soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

ART. 10 - OBBLIGAZIONI

L'emissione di obbligazioni è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei Soci, che ne determina le modalità di collocamento, con le forme e nei limiti previsti dall'art. 2410 del Codice Civile.

Titolo IV

Organi Sociali

ART. 11 - ASSEMBLEA

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità degli Azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli azionisti anche non presenti o dissenzienti dalle deliberazioni stesse.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi degli artt. 2364 bis e 2365 del Codice Civile.

ART. 12 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori della sede sociale, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione sarà trasmesso ai Soci – presso il domicilio risultante dal Libro Soci - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal Socio o che risultino dal Libro dei Soci.

In ogni caso, nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il *quorum* costitutivo necessario.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nel caso di Assemblea totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti.

Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2367 del Codice Civile, è consentito a tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale di richiedere al Consiglio di Amministrazione la convocazione dell'Assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni quando la Società sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative all'oggetto ed alla struttura della Società. In questi casi i Consiglieri di Amministrazione segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

ART. 13 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto ai sensi di Legge e del presente Statuto.

I Soci che non siano già iscritti al Libro Soci devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare all'Assemblea.

Gli Amministratori in seguito all'esibizione dei titoli sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

L'Assemblea può svolgersi mediante videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In tal caso, è necessario che:

1. sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
3. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
4. ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi videocollegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il voto non può essere dato per corrispondenza.

ART. 14 – RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni Azionista che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile.

ART. 15 – QUORUM DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, salvo quanto disposto dal successivo art. 24 del presente Statuto;
- in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai Soci intervenuti e delibera a maggioranza del capitale presente, salvo quanto disposto dal successivo art. 24 del presente Statuto.

ART. 16 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La Presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato dall'Assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

Ove prescritto dalla Legge, o qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione della stessa, accerta la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ART. 17 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, secondo la deliberazione dell'Assemblea, nominato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione ove non vi abbia provveduto l'Assemblea.

L'Assemblea stabilirà, entro i limiti suddetti e fino a diversa deliberazione, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 2380-bis del Codice Civile.

La delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione potrà essere validamente ed efficacemente approvata solo se, qualora votata, garantisca effettivamente il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; i suoi membri sono rieleggibili, nel rispetto delle citate norme.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per dimissioni o altra causa, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intenderà cessato.

In ogni ipotesi di decadenza di membri del Consiglio di Amministrazione si applica il disposto dell'art. 2385 del Codice Civile.

Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata ai sensi del quinto comma dell'art. 2386 del Codice Civile.

L'Assemblea ordinaria determinerà l'eventuale compenso del Presidente e degli Amministratori per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 18 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, spedito a ciascun Consigliere e a ciascun componente effettivo del Collegio Sindacale almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o fax da spedire almeno ventiquattro ore prima della riunione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Consigliere più anziano di età

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti e gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificati questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove

pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 19 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: POTERI

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di indirizzo generale e di gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le sue competenze, con la sola eccezione degli atti non delegabili per legge, al Presidente e/o ad un Amministratore Delegato, fissandone, entro i limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile, i relativi poteri, attribuzioni e compensi.

La nomina di eventuali direttori, procuratori speciali, istitori è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

ART. 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni consiliari sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare sugli argomenti non all'ordine del giorno soltanto quando siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i componenti del Collegio Sindacale.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, designato dagli intervenuti anche al di fuori dei Consiglieri.

ART. 21- PRESIDENTE: NOMINA E POTERI

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Soci, ovvero dallo stesso Consiglio di Amministrazione qualora quest'ultima non vi abbia provveduto

Il Presidente, a cui è affidata la firma e la rappresentanza sociale, anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. La rappresentanza della Società spetta anche all'Amministratore Delegato, ove nominato, nei limiti dei poteri ad esso conferiti.

ART. 22 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea, nominati nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni. La delibera di nomina del Collegio Sindacale potrà essere validamente ed efficacemente approvata solo se, qualora votata, garantisca effettivamente il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; i suoi membri sono rieleggibili.

Il compenso ai Sindaci effettivi è determinato dall'Assemblea ordinaria.

Qualora la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, e salva diversa deliberazione dei Soci, il controllo contabile può essere esercitato dal Collegio Sindacale, che sarà quindi composto esclusivamente da Revisori Contabili iscritti nell'apposito registro.

Titolo V

Recesso ed esclusione

ART. 23 - RECESSO

Il Socio può recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue azioni, nei soli casi previsti dall'art. 2437, comma 1, del Codice Civile.

La valutazione delle azioni per le quali il recedente abbia esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'art. 2437 ter del Codice Civile.

ART. 24 - ESCLUSIONE

L'esclusione dalla Società è deliberata dall'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, qualora:

- il Socio non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte delle azioni sottoscritte o di altre somme dovute alla Società o non abbia adempiuto ad altre obbligazioni assunte verso la Società;
- il Socio abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e Disposizioni Attuative o delle deliberazioni degli organi della Società;
- la presenza del Socio, in conseguenza di normative comunitarie, nazionali e regionali, possa comportare un danno all'attività ed all'operatività societaria;
- si verifichino gli altri casi previsti dalla Legge.

In caso di esclusione, il valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono determinati ai sensi degli artt. 2437 ter e 2437 quater del Codice Civile.

La deliberazione in materia di esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al Socio entro trenta giorni dalla sua assunzione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Titolo VI

Bilancio e utili

ART. 25 - BILANCIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di Legge.

Il Bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Bilancio può essere approvato entro il termine di centottanta giorni nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze

relative alla struttura ed all'oggetto della Società. In questi casi i Consiglieri di Amministrazione segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

ART. 26 – UTILI

Dagli utili netti risultanti dal Bilancio dovrà essere prelevata una somma pari ad almeno il 5% degli utili stessi destinata alla formazione della riserva legale, fino al raggiungimento, con essa, della quota parte del capitale sociale prevista dalla Legge.

La restante parte degli utili dovrà essere reinvestita per la realizzazione di iniziative rientranti negli scopi statutari.

La riserva deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Titolo VII

Scioglimento e liquidazione

ART. 27 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La Società si scioglie nei casi previsti dalla Legge.

Le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore, e la determinazione dei loro poteri nonché del compenso ad essi spettante, dovranno essere stabilite dall'Assemblea, che delibererà con le maggioranze richieste per l'Assemblea straordinaria.

Titolo VIII

Disposizioni generali

ART. 28 – PERSONALE

La Società per le proprie funzioni potrà avvalersi di personale dipendente proprio e/o del personale messo a disposizione dai Soci o da organismi loro controllati, compatibilmente con le loro esigenze istituzionali e con le norme dei rispettivi ordinamenti.

ART. 29 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra la Società, i soci ed i componenti degli organi sociali il Tribunale competente è quello di Genova.


ART. 30 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di Legge in materia di società per azioni.

Certifico io Dottor LORENZO ANSELMI Notaro, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari, residente in Genova che lo statuto che precede è quello attualmente in vigore per la predetta

società, aggiornato a tutt'oggi, con tutte le modificazioni in esso apportate e regolarmente depositate e trascritte presso il Registro Imprese della Camera di Commercio di Genova

GENOVA 14 MAR. 2014

A handwritten signature in black ink is written over the date stamp. The signature is highly stylized and cursive. To the right of the signature is a circular official stamp from the Chamber of Commerce of Genoa. The stamp contains the text "CAMERA DI COMMERCIO GENOVA" around the perimeter and "14 MAR 2014" in the center, matching the date stamp to its left.